



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, come da ultimo modificato dal decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 (conv. con modif. dalla legge 5 marzo 2020, n. 12) e in particolare gli artt. 2, co.1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l’istituzione del Ministero dell’università e della ricerca, “al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”, nonché la determinazione delle aree funzionali e l’ordinamento del Ministero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62, avente ad oggetto “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell’università e della ricerca;

VISTA la legge 21 dicembre 1999 n. 508 e successive modifiche e integrazioni di “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'Arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO, in particolare, l’art. 3, comma 1, *lett. d)* della citata legge n. 508/1999, con cui “è costituito presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Consiglio nazionale per l’alta formazione artistica e musicale (CNAM), il quale esprime pareri e formula proposte”, tra le altre, “sulla programmazione dell’offerta formativa nei settori artistico, musicale e coreutico”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, “Regolamento recante criteri per l’autonomia statutaria regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, inerente al “Regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’art. 2 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508”, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2024, n. 82;

VISTO, in particolare, l’art. 9 del d.P.R. n. 212/2005 e s.m.i., il quale stabilisce che con decreto del Ministro sono individuate le attività formative ed i relativi crediti, sentito il Consiglio Nazionale per l’Alta Formazione Artistica e Musicale (CNAM);

VISTO il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e in particolare l’articolo 3-quinquies, che prevede che con appositi decreti ministeriali sono determinati gli obiettivi formativi e i settori artistico-disciplinari entro i quali l’autonomia delle istituzioni individua gli insegnamenti da attivare;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con cui sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con le relative declaratorie e campi disciplinari di competenza delle Accademie di Belle Arti;

VISTA, in particolare, la tabella allegata al summenzionato decreto ministeriale, nella parte in cui è previsto il settore artistico - disciplinare “Metodi e tecniche dell’arte-terapia” - ABST 60”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 12 novembre 2009, n. 158, con cui, in applicazione dell’articolo 6, co. 3 del d.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, e s.m.i., è stata definita la frazione dell’impegno orario complessivo che, in relazione ai crediti da conseguire, deve essere riservata



Il Ministro dell'università e della ricerca

allo studio personale, all'attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale nelle Accademie di Belle Arti;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 gennaio 2018, prot. n. 14, con cui sono definiti "ai sensi dell'art. 3, comma 1 punto b), e comma 4, del d.P.R. 8.07.2005, n. 212, gli ordinamenti didattici dei corsi di studio per il conseguimento del diploma accademico di secondo livello nelle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale, e coreutica, pubbliche e private, e le relative modalità di accreditamento dei corsi stessi";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 marzo 2022, n. 298, con cui è stato ricostituito il CNAM, che era decaduto in data 15 febbraio 2013;

CONSIDERATE le sperimentazioni sul territorio nazionale di corsi di studio in Arteterapia presso le Istituzioni operanti nel settore AFAM, anche in convenzione con altri Enti;

RAVVISATA la necessità, in relazione alla organizzazione didattica delle Accademie di Belle Arti di procedere all'individuazione dell'ordinamento del corso di diploma accademico di secondo livello in "Teorie e tecniche dell'arte terapia" al fine di consentire l'esatta individuazione delle discipline in coerenza con le specificità delle attività didattiche da insegnare;

VISTO il decreto del Segretario Generale del Ministero dell'università e della ricerca del 7 agosto 2023, recante prot. SGMUR n. 1300, con cui è stato istituito «il Gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di ordinamento didattico del diploma accademico di secondo livello in "Teorie e tecniche dell'Arte Terapia"»;

PRESO ATTO della proposta di ordinamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello in "Teorie e tecniche dell'Arte Terapia" formulata dal summenzionato Gruppo di lavoro *ad hoc* costituito;

VISTA la nota 25 novembre 2024, recante prot. DGSINFS n. 23244, con cui è stato richiesto il parere del CNAM in merito alla sopra citata proposta di ordinamento didattico del diploma accademico di secondo livello in "Teorie e tecniche dell'Arte Terapia" formulata dal summenzionato Gruppo di lavoro;

VISTA la nota recante prot. SGMUR n. 14254 del 6 dicembre 2024, assunta in pari data al prot. DGSINFS n. 24296, con la quale il CNAM, nell'adunanza del 4 dicembre 2024, ha espresso parere favorevole con raccomandazioni in merito alla proposta di ordinamento didattico del diploma accademico di secondo livello in "Teorie e tecniche dell'Arte Terapia";

VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 12 febbraio 2025, prot. n. 128, concernente la revisione dei settori artistico disciplinari e la definizione dell'ambito di applicazione;

VISTO in particolare l'art. 1, co. III, del sopracitato DM 128/2025, secondo cui i settori artistico-disciplinari individuati nella Tabella A del medesimo decreto "si applicano ai fini del reclutamento e dell'inquadramento dei docenti, ai sensi del D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, co. IV, del sopracitato DM 128/2025, "i precedenti settori artistico-disciplinari, definiti con D.M. 3 luglio 2009, prot. n. 89 e 90 e con D.M. 30 settembre 2009, prot. n. 125, 126 e 127, continuano a produrre effetti ai soli fini degli ordinamenti didattici, mediante applicazione della tabella di corrispondenza B allegata al presente decreto";

PRESO ATTO che il citato Gruppo di lavoro per l'elaborazione di una proposta di ordinamento didattico del diploma accademico di secondo livello in "Teorie e tecniche dell'Arte Terapia", ha riformulato la proposta a seguito delle raccomandazioni espresse dal CNAM;



Il Ministro dell'università e della ricerca

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alle modifiche e all'integrazione, tenuto conto della peculiarità degli insegnamenti del corso “Teorie e tecniche dell’Arte Terapia”, della tabella allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, con la riformulazione del settore disciplinare ABST 60 “Arteterapia” con modificate declaratorie e relativi campi disciplinari;

RITENUTO, altresì, di dover provvedere alla definizione dell’ordinamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello - DASL 12 - “Teorie e tecniche dell’Arte Terapia”;

DECRETA

Art. 1

Alla tabella allegata al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 luglio 2009, recante prot. n. 89, e successive modifiche, con il quale sono stati definiti i settori artistico-disciplinari, con relative declaratorie e campi disciplinari del settore delle accademie, è apportata la modifica al settore disciplinare ABST 60 “Arteterapia”, individuato con relativa declaratoria e campi disciplinari nella Tabella A che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

È istituito l'ordinamento didattico del corso di diploma accademico di secondo livello in “Teorie e tecniche dell’Arte Terapia” (DASL 12), secondo quanto previsto nelle allegate tabelle B e C, che costituiscono parti integranti del presente decreto.

Art. 3

L'attivazione del corso di diploma accademico di secondo livello in “Teorie e tecniche dell’Arte Terapia” (DASL 12) è subordinata alla stipula di una specifica convenzione fra l'Accademia di belle Arti che intende attivarlo e una Istituzione universitaria che eroga gli insegnamenti relativi ai settori scientifico-disciplinari indicati nell’ordinamento didattico del sopracitato corso.

IL MINISTRO

Sen. Anna Maria Bernini